

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. L'IMPORTO DI € 54.000,00 A TITOLO DI PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PESTRIN MANOLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 19.2.2009)

Con rituale comunicazione del 31.3.2009, inoltrata a Codesta Corte di Giustizia Federale, alla Polisportiva Monterotondo Calcio ed al calciatore Manolo Pestrin, la A.C. Cesena S.p.A., preannunciava reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 14/D del 18.2.2009, notificata in data 30.5.2009, facendo poi pervenire dettagliati ed argomentati motivi con i quali contestava la ritualità della procedura ed il merito. La Polisportiva Monterotondo Calcio chiedeva la conferma della decisione reclamata. Nel corso dell'udienza 25.5.2009 le parti illustravano anche oralmente le rispettive tesi e la controversia veniva quindi trattenuta in decisione.

Non ritiene la Corte di modificare la decisione resa dalla Commissione Vertenze Economiche che reputa corretta ed adeguatamente motivata.

In ordine al primo motivo di censura osserva: se è vero che giusta il disposto dell'art. 99 bis comma 2 N.O.I.F., l'importo del premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. su richiesta della società interessata, nessuna norma vieta alla società medesima di avanzare la relativa richiesta a mezzo procuratore munito di idonea e valida procura.

Nella fattispecie, la Polisportiva Monterotondo Calcio ha avanzato formale richiesta a mezzo procuratore, non ne ha mai contestato i poteri ha fatto integralmente proprio il suo operato, che non può, quindi, essere infirmato dalla infondata censura mossa.

Né possono rilevarsi altri motivi di nullità procedurale perché l'atto del procuratore ha raggiunto in ogni caso il suo scopo, consentendo all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. di esprimere compiuta certificazione, ancorché poi integralmente riformata dalla Commissione Vertenze Economiche.

Non può altresì condividersi la pretesa nullità del procedimento per omessa produzione della ricevuta di raccomandata. Il detto documento mira a dimostrare che le parte interessata al giudizio abbia avuto formale conoscenza del medesimo e sia stata posta in grado di esercitare i suoi diritti.

Nella fattispecie, è stato lo stesso calciatore a certificare, in calce alla raccomandata 30.12.2008 che ha introdotto il giudizio innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, d'aver ricevuto la medesima in data 31.12.2008, per cui, deve ritenere che in luogo della raccomandata postale, la Polisportiva Monterotondo Calcio abbia fatto ricorso alla raccomandata a mano, idonea a raggiungere lo scopo.

Ciò, peraltro, a prescindere dalla circostanza che, pur essendo il calciatore litisconsorte necessario nel peculiare giudizio in esame, gli interessi economici che nello stesso si dibattono, riguardano in via esclusiva la squadra che ha formato il calciatore e quella che lo ha fatto esordire nella massima serie.

Quanto al merito, appaiono ineccepibili le motivazioni della Commissione Vertenze Economiche in virtù delle quali è stato accolto il reclamo della Polisportiva Monterotondo Calcio.

Anche codesta Corte condivide il fatto che non può attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che il calciatore sia stato tesserato come Giovane di Serie nella S.S. Lazio e, ciò, sia in virtù della giovanissima età che all'epoca aveva il medesimo, sia per la brevità del periodo di permanenza presso la detta squadra, che ha riguardato una sola stagione calcistica e sia, da ultimo, per lo scarsissimo impiego dello stesso nell'ambito della detta stagione (gli hanno consentito di giocare pochissime partite) e per il sostanziale giudizio negativo dato in ordine alle sue future potenzialità, come certificato dal sig. Valerio Troilo, allora suo allenatore. Devesi, piuttosto, riconoscere indiscutibile rilevanza alla formazione avuta dal calciatore nell'ambito della Polisportiva Monterotondo Calcio in funzione della peculiarità della stessa, che ha avuto lunghissima durata ed induce a ritenere il passaggio nella S.S. Lazio come contesto episodico. La detta ultima società non ha in alcun modo creduto nel calciatore, ritenendolo inferiore ai suoi pari età e dopo una sola annualità ha rinunciato alle sue prestazioni. Probabilmente, il calciatore ha avuto una maturazione più lenta rispetto ai coetanei, ma la Polisportiva Monterotondo Calcio ha creduto nelle sue potenzialità, permettendogli, con un tesseramento prolungatosi per un quadriennio, di maturare e mostrare le qualità che sono poi emerse ed hanno avuto il significativo riconoscimento derivante dall'esordio in Serie A.

Non può neanche essere accolta la domanda subordinata di compensazione con altri premi di diversa natura percepiti per il medesimo calciatore. Al riguardo si osserva che già nella prima richiesta inoltrata all'Ufficio del Lavoro e Premi presso la F.I.G.C. (lettera 7.6.2008), la Polisportiva Monterotondo Calcio aveva precisato di non aver usufruito di altri premi per il medesimo calciatore, per cui, era l'A.C. Cesena S.p.A., se del caso, a dover dare la prova contraria, chiedendo e producendo apposita certificazione. Detta prova avrebbe peraltro dovuto fornirla innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, dove invece ha preferito restare contumace.

L'eccezione di compensazione viene di contro sollevata per la prima volta innanzi a Codesta Corte ed a prescindere dalla sua ritualità e tempestività, ancora una volta non viene fornita prova alcuna, per cui, la stessa deve essere disattesa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S.D. ANGELANA LA SOMMA DI €1.080,00, IVA COMPRESA, A TITOLO DI RISARCIMENTO PER I DANNI ARRECATI ALLO STADIO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN OCCASIONE DELLA GARA DEL 18.11.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.16/D del 25.3.2009)

In data 20.1.2009, l'A.S.D. Angelana proponeva reclamo davanti alla Commissione Vertenze Economiche per conseguire una somma di denaro pari a €1.080,00 a titolo di risarcimento del danno da parte dell'A.D. Voluntas Calcio Spoleto. Durante l'incontro tra le due squadre, disputato il 18.10.2007, presso lo Stadio Comunale "Migaghelli" di Santa Maria degli Angeli, la reclamante affermava la responsabilità della società ospite per il danno subito dalle recinzioni del campo di gioco; segnato il gol del vantaggio iniziale, infatti, i calciatori dell'A.D. Voluntas Calcio Spoleto si dirigevano verso il settore dello stadio dedicato alla tifoseria ospite, ed ivi si aggrappavano alla rete metallica insieme ai propri sostenitori. La reclamante ha potuto verificare che detta condotta ha provocato il danneggiamento della recinzione, lunga 120 m. nella sua totalità; in particolar modo, sono state rilevate una falla del diametro di un metro e sostanziali cedimenti dei pali di sostegno, rendendo necessario un intervento riparatore per un'estensione di 35 m.. Il signor Fabio Donati,

autore dell' intervento, emetteva una fattura il cui importo, comprensivo di IVA, corrispondeva alla somma suesposta.

Nel giudizio l' A.D. Voluntas Calcio Spoleto non presentava controdeduzioni.

La Commissione Vertenze Economiche, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 16/D del 25.3.2009, accoglieva il reclamo e pronunciava la condanna per €1.080,00.

Avverso alla decisione, spiegava ricorso ex art. 50 comma 9 C.G.S., in data 31.3.2009, l' AD Voluntas Calcio Spoleto. La ricorrente si doleva per le seguenti ragioni:

A) la pronuncia contrasta con il principio del *ne bis in idem* in quanto sulla medesima fattispecie la Commissione aveva già giudicato, respingendo la richiesta della reclamante per inammissibilità. (Com. Uff. n. 24/D del 23.4.2008);

B) le prove offerte dalla reclamante non permettono di dimostrare né la sussistenza dei fatti né il *quantum debeatur*;

C) in ogni caso, ipotizzando che i fatti si siano svolti nel modo contestato, il danno sarebbe imputabile alla società ospitante per non aver provveduto alla corretta sistemazione della tifoseria ospite.

Nessuna controdeduzione veniva proposta dall' A.S.D. Angelana. La Corte di Giustizia Federale si riuniva per la decisione.

I motivi di ricorso sono infondati e non meritano accoglimento.

In relazione alla prima censura (sub A), il ricorrente giustamente richiama la precedente pronuncia della Commissione (Com. Uff. n. 24/D del 23.4.2008) che aveva respinto il reclamo dell' A.S.D. Angelana per inammissibilità. Il conseguente richiamo al principio del *ne bis in idem*, tuttavia, non risulta appropriato. Detto principio, infatti, volto ad impedire una coesistenza di più giudizi sulla medesima situazione giuridica, trova applicazione rispetto a pronunce che investano il diritto sostanziale; in altre parole, un provvedimento che si limiti a respingere una domanda per un profilo esclusivamente procedurale, senza analizzare il merito, non si presenta ex sé idoneo a determinare il giudicato sostanziale (vedi art. 2909 c.c.). Ebbene, il provvedimento della Commissione dichiarava l' inammissibilità del reclamo proprio per un vizio di rito, consistente nella genericità del contenuto della domanda. L' A.S.D. Angelana risultava legittimata ad adire nuovamente la Commissione tramite una domanda in conformità alla normativa vigente.

Secondo la ricorrente, il riferimento al principio sarebbe suffragato dal disposto dell' art. 33 comma 9 C.G.S. che nel 2° periodo statuisce: "le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza". L' interpretazione fornita non appare conforme al dato normativo; detta disposizione determina l' impossibilità di sanare un vizio procedurale del reclamo con un' ulteriore domanda non in qualsiasi giudizio, ma solamente nel medesimo. Nel caso di specie, l' A.S.D. Angelana, per proporre una domanda ammissibile, doveva necessariamente instaurare un nuovo giudizio.

Il secondo motivo concerne la prova sia dell' an sia del *quantum*. Detta Corte giudica condivisibile la ricostruzione dei fatti operata in primo grado; il Com. Uff. n. 36 del Comitato Regionale Umbria (18.11.2007), contenente la pronuncia del Giudice Sportivo nei confronti della società ospite per il risarcimento dei danni alle reti di recinzione, e il referto arbitrale confermano la rappresentazione della società Ospitante. Del resto, il ricorrente si limita ad una generica contestazione, senza offrire alcuna prova specifica al riguardo.

Maggiore attenzione merita il rilievo posto sul *quantum debeatur*. L' A.D. Voluntas Calcio Spoleto contestava l' efficacia probatoria della fattura del signor Fabio Donati poiché formata in via unilaterale. Sul punto, interviene una specifica disciplina del Codice di Giustizia Sportiva che, all' interno del Titolo VII (Commissione Tesseramenti e Commissione Vertenze Economiche), individua i requisiti necessari per ammettere la prova di un pagamento (art. 50 comma 5): a) esistenza di una quietanza b) data e firma c) indicazione della causale "specificata" di versamento e del periodo di riferimento. La fattura prodotta dall' A.S.D. Angelana possiede gli elementi richiesti; infatti, oltre ad essere firmata ed indicare la data del 21.1.2008, contiene un espresso riferimento ai lavori di "smantellamento, sostituzione rete e allineamento" svolti presso lo Stadio "Migaghelli".

La Corte giudica condivisibile la valutazione monetaria contenuta nella stessa fattura per una duplice ragione; da un lato, la somma appare congrua rispetto alla tipologia di intervento eseguito; dall' altro, l' A.D. Voluntas Calcio Spoleto, avvisata dalla controparte a debita distanza di tempo, sia

dell' occorrenza di un'intervento riparatore sia dell' importo pagato, decise in entrambe le situazioni di rimanere inerte.

Infine, l' ultimo motivo di ricorso, supposto per assurdo lo svolgimento dei fatti nella maniera fin qui descritta, afferma la responsabilità della società ospitante per non aver diligentemente provveduto a collocare la tifoseria ospite. Giova qui ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva, accanto alla responsabilità delle persone fisiche, prevede una responsabilità a titolo oggettivo di una società per il fatto sia dei propri tesserati sia dei propri sostenitori, indipendentemente dal campo di gioco (art. 4 comma 2 e comma 3). Orbene, sulla base della ricostruzione operata, risulta come sia i calciatori dell' A.D. Voluntas Calcio Spoleto sia i suoi sostenitori, aggrappandosi alla rete, abbiano tenuto una condotta manifestatamente negligente. Non sussistono dubbi circa il riferimento di detti fatti alla società e la conseguente applicazione delle norme ora richiamate. Quanto alla posizione dell' A.S.D. Angelana, la Corte rileva la insussistenza delle responsabilità; i tifosi ospiti furono collocati nel settore di competenza ed esclusivamente il contegno non diligente dei medesimi cagionò il danno. Dagli atti in causa, inoltre, non risulta che la stessa società abbia violato alcuna norma in tema di pubblica sicurezza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CALLERI RICCARDO, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.

In data 1.4.2009 il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Corte di Giustizia Federale il signor Calleri Riccardo, agente di calciatori, per rispondere della violazione:

a) dell'art. 10 primo comma del Regolamento Agenti Calciatori, per aver trattato il trasferimento del calciatore Emanuele Pesoli prima di avere ricevuto, dalla società acquirente, formale mandato;

b) dell'art. 15 comma 4 di detto Regolamento, per aver curato gli interessi dello stesso calciatore prima della scadenza del periodo di 12 mesi previsto da detta norma.

La vicenda processuale prende inizio dall'esposto del 19.12.2007 presentato dal signor Gaetano Paolillo, procuratore, fino al 16.12.2007, del calciatore Emanuele Pesoli, con il quale si richiedevano accertamenti in merito alle modalità di trasferimento del nominato calciatore dalla società "Vicenza Calcio S.p.A". alla società "S.S.C. Venezia S.p.A".

Dalle indagini effettuate è emerso che il signor Calleri Riccardo, unico soggetto del quale, in questa sede, va valutata la correttezza dei comportamenti, veniva incaricato dalla società "S.S.C. Venezia S.p.A", con mandato del 25.8.2007, di prestare, dietro un compenso concordato di € 18.000,00, la sua attività in relazione alla acquisizione in favore della società mandante delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Pesoli.

In data 31.8.2007 la società Vicenza Calcio S.p.A., per l'importo di € 50.000,00, cedeva definitivamente alla società "S.S.C. Venezia S.p.A" il contratto con il suddetto calciatore, il quale stipulava, contestualmente, con la nuova società di appartenenza, un contratto avente ad oggetto le sue prestazioni sportive per la stagione 2007/2008, per un corrispettivo annuo di € 55.970,00; contratto che veniva prolungato, in data 31.12.2007 (e quindi successivamente alla scadenza del contratto tra il Pesoli ed il Paolillo), per una ulteriore Stagione Sportiva, con una sostanziale modifica del compenso pattuito che veniva rideterminato in € 136.500,00, per la stagione 2007/2008 ed in € 158.786,00 per la stagione 2008/2009.

Le risultanze processuali hanno sostanzialmente confermato il quadro delineato dalla Procura

Federale, evidenziando in particolar modo le anomale modalità di conclusione dei contratti in oggetto e, soprattutto, come il loro contenuto economico, sia stato di sostanziale pregiudizio per il signor Gaetano Paolillo, in termini di mancato guadagno.

Ciò nonostante, non è dato rinvenire, in relazione al punto a) alcuna condotta censurabile nel comportamento del Calleri, atteso che non risulta provato, inoppugnabilmente, che egli abbia svolto la sua attività finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sportive del Pesoli, antecedentemente al ricevimento dell'incarico da parte della società "Venezia Calcio S.p.A".

Al contrario, in relazione alla contestazione di cui al punto b), la condotta del signor Riccardo Calleri è censurabile, in quanto risulta, per espressa ammissione dei contraenti, che egli ha sottoscritto con il calciatore Emanuele Pesoli un contratto di mandato prima che fossero trascorsi 12 mesi dalla data di tesseramento del calciatore con la società "Venezia Calcio S.p.A"., dalla quale lo stesso Calleri aveva ricevuto mandato, finalizzato all'acquisizione delle prestazioni sportive dello stesso calciatore.

Tale condotta integra esattamente gli estremi della fattispecie prevista dall'art. 15 comma 4 del Regolamento Agenti Calciatori che testualmente recita:

“E' vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per il periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento”.

Per questi motivi la C.G.F., visto il deferimento, esaminati gli atti e sentite le parti:

- proscioglie il sig. Calleri Riccardo dalla violazione dell'art. 10, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori;
- infligge al sig. Calleri Riccardo la sanzione pecuniaria di €10.000,00 per la violazione dell'art. 15, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 18 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete